



COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 6 SETTEMBRE 2016 TRIBUNALE FEDERALE N.19

Deferimento dell'atleta Stefano d'Aiello, tesserato per la società Basket Casapulla, per rispondere della violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale Federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: Costantini, Vergara Caffarelli
Estensore: Romagnoli

Letto il deferimento dell'atleta Stefano d'Aiello, tesserato per la società Basket Casapulla, per rispondere della violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia *"per aver fatto delle dichiarazioni sul Social Network Facebook fortemente ambigue, dalle quali nasceva il legittimo sospetto che la sua squadra avesse perso deliberatamente nella corrente stagione sportiva al fine di avere un accoppiamento play-off favorevole; fatto che comportava il doveroso attivarsi della Procura Federale che solo a seguito dell'indagine svolta riscontrava l'infondatezza del paventato illecito"*;

sentito in udienza il Procuratore Federale aggiunto il quale, dopo una breve ricostruzione della vicenda, concludeva con la richiesta che all'atleta deferito venisse applicata, con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la sanzione dell'inibizione per mesi 2;

sentito il difensore di fiducia dell'atleta, il quale, dopo aver prodotto ulteriore documentazione, ed aver rilevato come le comunicazioni e-mail fossero state inviate ad un indirizzo di posta elettronica errato, rinunciando tuttavia a richiedere ulteriori termini a difesa, sottolineava come le dichiarazioni per cui veniva deferito il d'Aiello, altro non sarebbero se non semplici opinioni, ironiche ed autocritiche, da intendersi come sfogo che non poteva aver causato alcun tipo di conseguenza; evidenziava infine come il *post* incriminato veniva immediatamente eliminato, concludendo per l'assoluzione del proprio assistito;

preso atto come nello stesso atto di deferimento di legge che *"non si evince alcuna ipotetica macchinazione perpetrata dalla Basket Casapulla al fine di avere un accoppiamento play off favorevole"*, e che tali dichiarazioni *"non essendo confortate da altri indizi, non possono essere in alcun modo sufficienti, anche in virtù di quanto dichiarato al Sostituto Procuratore Federale dal presidente e dall'allenatore della Società Basket Casapulla, a provare l'illecito sportivo paventato dal denunciante"*;

ritenuto come l'esame della documentazione in atti, e la valutazione complessiva della vicenda e del tenore delle dichiarazioni del d'Aiello, non consentono - secondo questo Tribunale - di poter affermare che dall'ambiguità

Segue C.U. n. 95 del 6/9/2016 T.F. n.19

delle stesse siano scaturiti fraintendimenti o sospetti tali da poter gettare ombre sulla regolarità delle partite in questione;


considerato quindi che tali dichiarazioni, sicuramente inopportune ed in alcuni passaggi indubbiamente volgari, non costituiscano violazione dei principi di lealtà e correttezza, così come contestati, ma debbano considerarsi una manifestazione, seppur censurabile per i termini utilizzati, autocritica ed autoironica sul valore e sul comportamento della propria squadra;

valutata infine l'immediata rimozione del *post* da parte dello stesso giocatore;

PQM

non assume alcun provvedimento.

Federico Romagnoli
PRESIDENTE



Roma, 6 settembre 2016

Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE

